

REGOLAMENTO (CEE) N. 430/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 90 dell'atto di adesione, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento nel settore delle carni bovine ;

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto di adesione, prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione dei prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni ; che, a norma dell'articolo 55 dell'atto di adesione, le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate mediante un regime di importi compensativi ;

considerando che gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza tra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato e i prezzi comuni, corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali ;

considerando che, per il settore delle carni bovine, le norme generali del regime degli importi compensativi erano state stabilite con regolamento (CEE) n. 181/73 ⁽¹⁾ ; che il regime delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, stabilito con regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 425/77 ⁽³⁾ ; che occorre pertanto modificare in conformità il regime degli importi compensativi ;

considerando che i dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri sono stati gradualmente soppressi e che la tariffa doganale comune è stata introdotta progressivamente nei nuovi Stati membri, in modo da giungere all'abolizione totale dei dazi doganali intracomunitari e all'applicazione integrale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978 ; che pertanto non appare necessario, per un regime che prende effetto il 1° aprile 1977, correggere gli importi compensativi dell'incidenza dei dazi doganali ;

considerando che, data la portata delle modifiche, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 181/73 ;

considerando che, se il prelievo viene diminuito in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre diminuire anche gli importi compensativi per mantenere la preferenza comunitaria ; che importi compensativi per mantenere la preferenza comunitaria ; che è inoltre necessario, per evitare deviazioni di traffico, applicare la medesima diminuzione agli importi concessi e a quelli riscossi ;

considerando che gli importi compensativi validi per le carni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere derivati dagli importi compensativi validi per i bovini ; che tale derivazione può essere effettuata ricorrendo ai coefficienti utilizzati per il calcolo dei prelievi ; che, tuttavia, l'applicazione di tali coefficienti può provocare deviazioni di traffico, poiché la presentazione di determinati tagli può essere vantaggiosa o svantaggiosa, a seconda che si tratti della riscossione o della concessione di un importo, e che per evitare tali deviazioni conviene prevedere che detti coefficienti possano essere differenziati ;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 4, dell'atto di adesione, prevede che non venga fissato alcun importo compensativo quando dal relativo calcolo risulta un importo minimo ; che occorre pertanto determinare l'importo che può essere considerato come minimo ;

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, dell'atto di adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra i nuovi Stati membri vengono calcolati in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi; che è opportuno completare detta disposizione precisando che tali importi sono pari, in ciascun caso, alla differenza esistente tra i prezzi praticati negli Stati membri in causa e in base alla quale sono stati calcolati gli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che gli importi compensativi applicati negli scambi intracomunitari sono destinati a rendere possibile la circolazione, in condizioni soddisfacenti, di prodotti tra due Stati membri aventi livelli di prezzi diversi; che occorre pertanto riscuotere un importo compensativo in caso d'importazione in uno Stato membro avente un livello di prezzi più elevato e, inversamente, concedere tale importo in caso d'esportazione verso uno Stato membro avente un livello di prezzi più basso;

considerando che, di conseguenza, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di adesione, secondo il quale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o concessi dallo Stato membro esportatore, va interpretato nel senso che essi vengono riscossi o concessi dallo Stato membro che ha il livello di prezzi più elevato;

considerando che le modalità per la riscossione e per la concessione degli importi compensativi devono essere stabilite in modo da evitare deviazioni di traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi per i bovini, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono pari alla differenza tra il prezzo d'orientamento valido in ciascuno dei nuovi Stati membri e il prezzo d'orientamento valido nella Comunità nella sua composizione originaria.

2. Gli importi compensativi per le carni di cui all'allegato, sezioni a), c) e d), del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dagli importi compensativi di cui al paragrafo 1, ap-

plicando le modalità di calcolo del prelievo previste all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

1. L'importo compensativo per le carni di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, valido negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, è pari all'importo compensativo valido per i bovini, cui si applica il coefficiente previsto all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Gli importi compensativi per le carni di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) 2, 02.01 A II b) 3 e 02.01 A II b) 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dall'importo compensativo valido per le carni menzionate al paragrafo 1 per mezzo dei coefficienti previsti all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Gli importi compensativi validi negli scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla differenza tra gli importi compensativi validi negli scambi tra ciascuno di tali nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 4

Gli importi compensativi possono essere calcolati mediante coefficienti diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, ove la necessità di evitare deviazioni di traffico lo imponga.

Articolo 5

1. Se i prelievi sono diminuiti in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli importi compensativi validi per i bovini nonché per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, sono diminuiti di un importo pari all'incidenza della percentuale di diminuzione del prelievo, applicato all'importo compensativo che deve essere riscosso negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

2. In tal caso, negli scambi tra i nuovi Stati membri, l'articolo 3 si applica agli importi risultanti dalla diminuzione.

Articolo 6

L'importo compensativo non viene fissato se esso è inferiore ad una unità di conto per 100 kg.

Articolo 7

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e fra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi sono riscossi o concessi da quello dei due Stati membri interessati il cui prezzo d'orientamento considerato per la determinazione degli importi compensativi è più elevato.

Articolo 8

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi sono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.

2. Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e la restituzione è inferiore a tale importo compensativo o non è fissata, nel nuovo Stato membro interessato, nel caso di esportazione verso i paesi terzi del prodotto in causa, può essere prevista la riscossione di un importo pari al massimo alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo.

Articolo 9

L'importo compensativo applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 10

Le modalità di concessione, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono stabilite segnatamente in modo da prevenire deviazioni di traffico, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la stessa procedura.

Gli importi compensativi sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 181/73 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN